Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0090(COD)

6.9.2023

EMENDAMENTI
49 - 161

Progetto di relazione
Tom Vandenkendelaere
(PE750.138v01-00)

Omologazione e vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche e modifica del regolamento (UE) 2019/1020

Proposta di regolamento
(COM(2023)0178 – C9-0120/2023 – 2023/0090(COD))

Emendamento 49
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai fini dello sviluppo e del funzionamento del mercato interno dell'Unione, si ritiene appropriato stabilire un sistema di omologazione armonizzato per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali ***destinate alla circolazione*** su strade pubbliche.	(5) Ai fini dello sviluppo e del funzionamento del mercato interno dell'Unione, si ritiene appropriato stabilire un sistema di omologazione armonizzato per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali ***in grado di circolare*** su strade pubbliche.

Or. en

Emendamento 50
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'obiettivo del presente regolamento è affrontare i rischi associati alla circolazione delle macchine mobili non stradali su strade pubbliche. Pertanto, le macchine mobili non stradali non destinate alla circolazione su strade pubbliche sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 51
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

(7) Dato lo scopo del presente regolamento di disciplinare la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non per trasportare i lavoratori, è opportuno che anche le macchine mobili dotate di più di tre posti a sedere, compreso quello del conducente, siano escluse dal suo ambito di applicazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le macchine mobili non stradali lente costituiscono la maggior parte del mercato delle macchine mobili non stradali. Alcuni Stati membri hanno inoltre stabilito un limite di velocità di 40 km/h per la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali. Inoltre, dal momento che i rischi per la sicurezza stradale sono proporzionali alla velocità di percorrenza delle strade, non sarebbe coerente da parte di un quadro che affronta i rischi per la sicurezza relativi alle sole macchine mobili non stradali, e non ai veicoli usuali, avere ad oggetto macchine mobili non stradali veloci. È opportuno dunque che il presente regolamento non si applichi alle macchine mobili aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 53
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Un'adeguata formazione dovrebbe garantire che gli utilizzatori delle macchine mobili non stradali dispongano delle competenze necessarie per farne un uso sicuro. Ciò comporta che gli utilizzatori abbiano le capacità, le conoscenze e l'esperienza adeguate; talvolta possono essere necessarie qualifiche formali. Anche i supervisori devono aver ricevuto una formazione adeguata e disporre delle giuste competenze per svolgere i propri compiti efficacemente.

Or. en

Emendamento 54
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni tecniche, prescrizioni amministrative e procedure per l'omologazione UE e ***l'immissione sul mercato*** di macchine mobili non stradali ***destinate alla circolazione*** sulle strade pubbliche.	1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni tecniche, prescrizioni amministrative e procedure per l'omologazione UE e ***la circolazione*** di macchine mobili non stradali sulle strade pubbliche.

Or. en

Emendamento 55
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni tecniche, prescrizioni amministrative e procedure per l'omologazione UE e l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali ***destinate alla circolazione*** sulle strade pubbliche.	1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni tecniche, prescrizioni amministrative e procedure per l'omologazione UE e l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali ***in grado di circolare*** sulle strade pubbliche.

Or. en

Emendamento 56
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato e ***destinate alla circolazione*** sulle strade pubbliche con o senza conducente.	1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato e ***in grado di circolare*** sulle strade pubbliche con o senza conducente.

Or. en

Emendamento 57
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato ***e destinate alla circolazione*** sulle strade pubbliche con o senza conducente.	1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato ***che circolano*** sulle strade pubbliche con o senza conducente.

Or. en

Emendamento 58
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) alle macchine mobili non stradali dotate di più di tre posti a sedere, compreso il posto a sedere del conducente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 60
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) alle omologazioni individuali per la circolazione su strade pubbliche delle macchine mobili non stradali rilasciate conformemente alla normativa nazionale e alle macchine mobili non stradali conformi alla normativa nazionale;	(f) alle omologazioni individuali per la circolazione su strade pubbliche delle macchine mobili non stradali rilasciate conformemente alla normativa nazionale***, urgentemente necessarie ed essenziali per la sicurezza nazionale,*** e alle macchine mobili non stradali conformi alla normativa

nazionale;

Or. en

Emendamento 61
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per quanto riguarda le macchine mobili non stradali soggette a omologazione individuale, il fabbricante può scegliere se applicare i requisiti sanciti dal presente regolamento, se del caso, oppure uniformarsi alla normativa nazionale applicabile di cui al primo comma, lettera f).

Or. en

Emendamento 62
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Per quanto riguarda l'attrezzatura trainata, il fabbricante può scegliere se richiedere l'omologazione UE oppure uniformarsi alla normativa nazionale applicabile di cui al primo comma, lettera g).

Or. en

Emendamento 63
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "macchina mobile non stradale": tutte le macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate o costruite al fine di eseguire lavori;	(1) "macchina mobile non stradale": tutte le macchine mobili semoventi ***con potenza motrice o attrezzatura trainata,*** che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate o costruite al fine di eseguire lavori ***e destinate alla circolazione su strade pubbliche, principalmente per spostamenti da un luogo di lavoro a un altro***;

Or. en

Emendamento 64
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "macchina mobile non stradale": tutte le macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, ***progettate o costruite al fine di eseguire lavori***;	(1) "macchina mobile non stradale": tutte le macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, ***che potrebbero necessitare, occasionalmente o spesso, di circolare su strade pubbliche, per lo più per spostamenti da un luogo di lavoro a un altro***;

Or. en

Emendamento 65
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) "macchina mobile non stradale prodotta in piccole serie": l'omologazione nazionale di un tipo di macchina mobile non stradale il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non superi, all'anno e in ogni Stato membro, le ***50*** per quel tipo;	(3) "macchina mobile non stradale prodotta in piccole serie": l'omologazione nazionale di un tipo di macchina mobile non stradale il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non superi, all'anno e in ogni Stato membro, le ***100 unità*** per quel tipo;

Or. en

Emendamento 66
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***motore*** (a combustione ***interna/ibrido/elettrico/ibrido-elettrico***);	(c) ***potenza motrice*** (a combustione interna***/ibrida/elettrica/ibrida-elettrica***);

Or. en

Emendamento 67
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***motore*** (a combustione ***interna/ibrido/elettrico/ibrido-elettrico***);	(c) ***potenza motrice*** (a combustione interna***/ibrida/elettrica/ibrida-elettrica***);

Or. en

Emendamento 68
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) numero e disposizione dei cilindri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 69
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) differenza di potenza non superiore al 30 % (potenza maggiore non superiore a 1,3 volte quella minore);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) differenza di cilindrata non superiore al 20 % (cilindrata maggiore non superiore a 1,2 volte quella minore);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) assi sterzanti (numero e	***soppresso***

posizione);

Or. en

Emendamento 72
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) differenza non superiore al 10 % tra masse massime a pieno carico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 73
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) struttura di protezione antiribaltamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 74
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) assi frenati (numero);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 75
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) "macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave": macchina mobile non stradale che, in base a un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione ***agli aspetti*** oggetto del presente regolamento;	(29) "macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave": macchina mobile non stradale che, in base a un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione ***al suo utilizzo sicuro sulle strade pubbliche*** oggetto del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 76
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) "macchina mobile non stradale che presenta un rischio ***grave***": macchina mobile non stradale che, in base a un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio ***grave*** in relazione agli aspetti oggetto del presente regolamento;	(29) "macchina mobile non stradale che presenta un rischio": macchina mobile non stradale che, in base a un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio in relazione agli aspetti oggetto del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 77
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di una macchina mobile non stradale ***già messa a disposizione dell'utilizzatore finale***;	(30) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di una macchina mobile non stradale ***che ha già ottenuto l'omologazione per circolare sulle strade pubbliche***;

Or. en

Emendamento 78
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la ***messa a disposizione sul mercato*** di una macchina mobile non stradale nella catena di approvvigionamento.	(31) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la ***circolazione sulle strade pubbliche*** di una macchina mobile non stradale nella catena di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 79
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) "uso non autorizzato": uso di macchine mobili non stradali da parte di persone non qualificate o inesperte, inclusi i nuovi lavoratori inesperti che non hanno ricevuto istruzione, formazione o supervisione.

Or. en

Emendamento 80
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di omologazione e vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie, comprese sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo, come una quantità sufficiente di personale competente, competenze, procedure e altre disposizioni necessarie per espletare correttamente le proprie funzioni.

Or. en

Motivazione

Allineamento con la formulazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

Emendamento 81
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per gli aspetti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, l'entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche di macchine mobili non stradali ad esso conformi.	4. Per gli aspetti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, l'entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche di macchine mobili non stradali ad esso conformi ***al momento dell'immissione sul mercato***.

Or. en

Emendamento 82
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate in base alle quali gli Stati membri non posso rifiutare la verifica, specificata all'articolo 19, precedentemente eseguita dall'autorità di omologazione di un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che la conformità della produzione, risultante dall'analisi eseguita da un determinato paese, sia più facilmente accettata in altri paesi, al fine di evitare difficoltà con gli oneri relativi alla conformità della produzione.

Emendamento 83
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri organizzano ed eseguono attività di vigilanza del mercato e controlli delle macchine mobili non stradali che ***entrano nel mercato*** conformemente ai capi IV, V e VII del regolamento (UE) 2019/1020.	6. Gli Stati membri organizzano ed eseguono attività di vigilanza del mercato e controlli delle macchine mobili non stradali che ***circolano sulle strade pubbliche*** conformemente ai capi IV, V e VII del regolamento (UE) 2019/1020.

Or. en

Emendamento 84
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione UE e sono progettate e fabbricate in conformità a tale tipo.	1. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato ***per la circolazione sulle strade pubbliche*** appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione UE e sono progettate e fabbricate in conformità a tale tipo.

Or. en

Emendamento 85
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, ***sull'imballaggio o*** in un documento di accompagnamento della macchina. L'indirizzo indica un unico recapito a cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.	4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento della macchina. L'indirizzo indica un unico recapito a cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Indicare le informazioni sull'imballaggio non è utile, dal momento che, nella maggior parte dei casi, l'utilizzatore non lo conserva.

Emendamento 86
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi.	I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato ***per la circolazione sulle strade pubbliche*** non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 87
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.	2. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. ***I fabbricanti informano immediatamente gli utilizzatori tramite mezzi adeguati.***

Or. en

Emendamento 88
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I fabbricanti che abbiano ***sufficienti*** motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio ***grave*** ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.	2. I fabbricanti che abbiano motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

Or. en

Emendamento 89
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti esaminano eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.	I fabbricanti esaminano ***opportunamente, senza indebito ritardo,*** eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 90
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti esaminano eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.	I fabbricanti esaminano eventuali reclami ***motivati*** da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 91
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano i distributori e gli importatori.	In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano ***prontamente*** i distributori e gli importatori.

Or. en

Emendamento 92
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) collaborare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare ***rischi gravi*** presentati da macchine mobili non stradali che rientrano nel loro mandato.	(c) collaborare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare ***i*** rischi presentati da macchine mobili non stradali che rientrano nel loro mandato.

Or. en

Emendamento 93
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori che abbiano ***sufficienti*** motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio ***grave*** ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno immesso sul mercato la macchina o in cui questa è entrata in circolazione.	Gli importatori che abbiano motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno immesso sul mercato la macchina o in cui questa è entrata in circolazione.

Or. en

Emendamento 94
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importatore li informa altresì in merito ad ogni provvedimento preso, fornendo informazioni sul rischio ***grave*** e sulle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.	L'importatore li informa altresì in merito ad ogni provvedimento preso, fornendo informazioni sul rischio e sulle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.

Or. en

Emendamento 95
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. I distributori appongono il loro nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della macchina. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il distributore può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Dal momento che i distributori sono obbligati a informare i fabbricanti (articolo 12, paragrafo 5) dei reclami ricevuti, è preferibile sia per gli utilizzatori che per i distributori garantire che questi ultimi abbiano un unico punto di contatto per questo scopo.

Emendamento 96
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I distributori che abbiano ***sufficienti*** motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio ***grave*** ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina.	I distributori che abbiano motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina.

Or. en

Emendamento 97
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il distributore li informa altresì di ogni provvedimento preso e fornisce, in particolare, le informazioni relative al rischio ***grave*** e alle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.	Il distributore li informa altresì di ogni provvedimento preso e fornisce, in particolare, le informazioni relative al rischio e alle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.

Or. en

Emendamento 98
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate ***non discriminatorie*** relative alle prescrizioni ***sulla circolazione su strada*** di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 99
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni ***unicamente in materia di rischi legati alla circolazione su strada*** di cui al paragrafo 1

per quanto riguarda gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 100
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni ***unicamente in materia di rischi legati alla circolazione su strada*** di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 101
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) integrità della struttura del veicolo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 102
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) integrità della struttura ***del veicolo***;	(a) integrità della struttura ***della macchina***;

Or. en

Emendamento 103
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) parte esterna del veicolo e accessori nella posizione su strada, compresa l'attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Già menzionato nel regolamento relativo alle macchine, che riguarda l'intero ciclo di vita e tutte le operazioni.

Emendamento 104
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) parte esterna ***del veicolo*** e accessori nella posizione su strada, compresa l'attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;	(j) parte esterna ***della macchina*** e accessori nella posizione su strada, compresa l'attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;

Or. en

Emendamento 105
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) sistemi di riscaldamento, sbrinamento e disappannamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 106
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) masse, compresa la massa massima a pieno carico su strada;	(p) masse, compresa la massa massima a pieno carico ***consentita*** su strada;

Or. en

Emendamento 107
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) serbatoi di carburante;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 108
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*

(q) serbatoi di carburante;	***soppresso***	

Or. en

Emendamento 109
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) manuale dell'operatore per l'uso su strada;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Già menzionato nel regolamento relativo alle macchine.

Emendamento 110
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
(y) informazioni, avvertenze e marcature per l'uso su strada.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
(y) informazioni, avvertenze e	***soppresso***

marcature per l'uso su strada.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione di competenza nazionale.

Emendamento 112
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y bis) sicurezza elettrica;

Or. en

Emendamento 113
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y ter) sicurezza funzionale;

Or. en

Emendamento 114
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y quater) misure contro la manomissione;

Or. en

Emendamento 115
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y quinquies) protezione dall'utilizzo non autorizzato;

Or. en

Emendamento 116
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y sexies) livello sonoro (esterno);

Or. en

Emendamento 117
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y septies) compatibilità elettromagnetica;

Or. en

Emendamento 118
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y octies) velocità di combustione del materiale della cabina.

Or. en

Emendamento 119
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Negli atti delegati di cui al primo comma ***sono*** specificate le classi o le categorie interessate dalle norme dettagliate e possono essere indicate norme dettagliate diverse per le diverse classi o categorie di macchine mobili non stradali.	Negli atti delegati di cui al primo comma ***possono essere*** specificate le classi o le categorie interessate dalle norme dettagliate e possono essere indicate norme dettagliate diverse per le diverse classi o categorie di macchine mobili non stradali.

Or. en

Emendamento 120
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le macchine mobili non stradali ***sono messe a disposizione sul mercato,*** immatricolate o immesse in circolazione ***solo se*** conformi al presente regolamento.	1. Le macchine mobili non stradali ***destinate alla circolazione su strada non sono*** immatricolate o immesse in circolazione ***se l'immatricolazione non è obbligatoria, a meno che non siano*** conformi al presente regolamento ***al momento dell'immissione sul mercato***.

Or. en

Emendamento 121
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le macchine mobili non stradali sono messe a disposizione sul mercato, immatricolate o immesse in circolazione solo se conformi al presente regolamento.	1. ***Quando destinate alla circolazione su strade pubbliche,*** le macchine mobili non stradali sono messe a disposizione sul mercato, immatricolate o immesse in circolazione solo se conformi al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 122
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ritiene che un tipo di macchina mobile non stradale, pur se conforme alle prescrizioni tecniche vigenti, presenti un rischio ***grave***, l'autorità di omologazione può rifiutare il rilascio dell'omologazione UE. In tale caso invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spiega i motivi della sua decisione e reca le prove a sostegno delle sue conclusioni.	Se ritiene che un tipo di macchina mobile non stradale, pur se conforme alle prescrizioni tecniche vigenti, presenti un rischio, l'autorità di omologazione può rifiutare il rilascio dell'omologazione UE. In tale caso invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spiega i motivi della sua decisione e reca le prove a sostegno delle sue conclusioni.

Or. en

Emendamento 123
Andreas Schwab

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un indice del contenuto provvisto di adeguata numerazione ***o suddivisione*** e indicante ***chiaramente tutte le pagine; esso conferisce al documento un formato che evidenzia*** le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti. L'autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione in questione.	(b) un indice del contenuto provvisto di adeguata numerazione e indicante le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti. L'autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione in questione.

Or. en

Motivazione

Meno burocrazia. Non è necessario regolamentare in modo così dettagliato.

Emendamento 124
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini del rilascio dell'omologazione UE ***deve essere dimostrata*** la conformità alle prescrizioni del presente regolamento***, in particolare alle prescrizioni tecniche applicabili***.	1. Ai fini del rilascio dell'omologazione UE***, l'autorità di omologazione verifica*** la conformità alle prescrizioni ***tecniche*** del presente regolamento ***mediante prove adeguate eseguite dai suoi servizi tecnici***.

Or. en

Emendamento 125
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell'omologazione UE e del relativo certificato cessa ***18*** mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).	Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell'omologazione UE e del relativo certificato ***per l'immissione sul mercato*** cessa ***24*** mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

Or. en

Motivazione

18 mesi è un periodo troppo breve e persiste un problema relativo alla vendita di macchine stagionali, come le macchine per la raccolta di prodotti agricoli. Il periodo di tempo dovrebbe essere esteso ad almeno 24 mesi, analogamente ai 24 mesi previsti dalla disposizione analoga sui trattori agricoli di fine serie ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013.

Emendamento 126
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell'omologazione UE e del relativo certificato cessa ***18*** mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).	Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell'omologazione UE e del relativo certificato cessa ***36*** mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

Or. en

Emendamento 127
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nella comunicazione di cui al paragrafo 6 sono indicati, in particolare, la	7. Nella comunicazione di cui al paragrafo 6 sono indicati, in particolare, la

data di produzione e il numero di identificazione dell'ultima macchina mobile non stradale prodotta.	data di produzione e il numero ***unico*** di identificazione dell'ultima macchina mobile non stradale prodotta.

Or. en

Emendamento 128
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il fabbricante ***di una macchina mobile non stradale*** appone una targhetta regolamentare con la marcatura su ciascuna macchina fabbricata conformemente al tipo omologato.	1. Il fabbricante appone una targhetta regolamentare con la marcatura su ciascuna macchina ***mobile non stradale*** fabbricata conformemente al tipo omologato.

Or. en

Motivazione

Non è necessario specificare quanto già descritto dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 12. Inoltre rende la versione tedesca di difficile lettura.

Emendamento 129
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazione nazionale delle macchine mobili non stradali che si suppone presentino rischi ***gravi*** o non conformità	Valutazione nazionale delle macchine mobili non stradali che si suppone presentino rischi o non conformità

Or. en

Emendamento 130
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che ***abbia motivi sufficienti***, sulla base di proprie attività di vigilanza del mercato o di informazioni fornite da un'autorità di omologazione o da un fabbricante o di reclami, per ritenere che una macchina mobile non stradale presenti un rischio ***grave*** o non sia conforme al presente regolamento effettua una valutazione della macchina mobile non stradale in questione tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.	1. L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che abbia motivi, sulla base di proprie attività di vigilanza del mercato o di informazioni fornite da un'autorità di omologazione o da un fabbricante o di reclami, per ritenere che una macchina mobile non stradale presenti un rischio o non sia conforme al presente regolamento effettua una valutazione della macchina mobile non stradale in questione tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 131
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure nazionali applicabili alle macchine mobili non stradali che presentano rischi ***gravi*** o non conformità	Procedure nazionali applicabili alle macchine mobili non stradali che presentano rischi o non conformità

Or. en

Emendamento 132
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina	1. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina

mobile non stradale presenta un rischio grave, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti senza indugio tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio.	mobile non stradale presenta un rischio grave ***o non è conforme al presente regolamento***, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti senza indugio tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio. ***Ciò dovrà avvenire entro un periodo di tempo proporzionato alla gravità della non conformità.***

Or. en

Motivazione

Non è utile fare una distinzione tra alto rischio e non conformità. È possibile descrivere il concetto in un unico paragrafo e semplificare il regolamento.

Emendamento 133
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale presenta un rischio ***grave***, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti senza indugio tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio.	1. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale presenta un rischio, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti senza indugio tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio.

Or. en

Emendamento 134
Andreas Schwab

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale non è conforme al presente regolamento e che non presenta il rischio grave di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti tutte le misure correttive appropriate entro un termine ragionevole per rendere conforme tale macchina. Tale termine è proporzionato alla gravità della non conformità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale non è conforme al presente regolamento e che non presenta il rischio ***grave*** di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti tutte le misure correttive appropriate entro un termine ragionevole per rendere conforme tale macchina. Tale termine è proporzionato alla gravità della non conformità.	2. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale non è conforme al presente regolamento e che non presenta il rischio di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti tutte le misure correttive appropriate entro un termine ragionevole per rendere conforme tale macchina. Tale termine è proporzionato alla gravità della non conformità.

Or. en

Emendamento 136
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se gli operatori economici non adottano le misure correttive del caso entro il termine ***di cui al paragrafo 1 o 2*** o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure ***restrittive*** provvisorie atte a vietare o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, compreso il divieto di circolazione sulle strade pubbliche, o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali delle macchine mobili non stradali in questione, oppure a ritirarle dal mercato o a richiamarle.	4. Se gli operatori economici non adottano le misure correttive del caso entro il termine ***necessario*** o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure provvisorie atte a vietare o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, compreso il divieto di circolazione sulle strade pubbliche, o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali delle macchine mobili non stradali in questione, oppure a ritirarle dal mercato o a richiamarle.

Or. en

Motivazione

La distinzione fra le misure non apporta alcun valore aggiunto. Mantenere il testo il più semplice possibile ne garantirà l'attuazione. È opportuno evitare complicazioni inutili.

Emendamento 137
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alle misure ***restrittive*** di cui al paragrafo 4 si applica l'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020.	5. Alle misure di cui al paragrafo 4 si applica l'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020.

Or. en

Emendamento 138
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di vigilanza del mercato che adotta misure ***correttive o restrittive*** conformemente all'articolo 32 ne informa immediatamente la Commissione e le autorità nazionali degli altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.	L'autorità di vigilanza del mercato che adotta misure conformemente all'articolo 32 ne informa immediatamente la Commissione e le autorità nazionali degli altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.

Or. en

Emendamento 139
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi, le misure ***correttive o restrittive*** sono altresì notificate mediante il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31].	Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi, le misure sono altresì notificate mediante il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31].
[31] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).	[31] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Or. en

Emendamento 140

Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano ***rischi gravi***, le misure correttive o restrittive sono altresì notificate mediante il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31].	Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano ***dei rischi***, le misure correttive o restrittive sono altresì notificate mediante il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31].
[31] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).	[31] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Or. en

Emendamento 141
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni fornite conformemente al primo e secondo comma includono tutti i dettagli disponibili, compresi i dati necessari all'identificazione della macchina mobile non stradale in questione, ***l'origine della macchina***, la natura della presunta non conformità o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure ***correttive e restrittive*** nazionali adottate nonché***, una volta presentate,*** le argomentazioni ***addotte*** dall'operatore economico interessato.	Le informazioni fornite conformemente al primo e secondo comma includono tutti i dettagli disponibili, compresi i dati necessari all'identificazione della macchina mobile non stradale in questione, ***la sua origine***, la natura della presunta non conformità o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché le argomentazioni ***presentate*** dall'operatore economico interessato.

Or. en

Motivazione

Formulazione.

Emendamento 142
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro che adotti ***misure correttive o restrittive*** indica se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti:	2. Lo Stato membro che adotti ***le*** misure indica se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti:

Or. en

Emendamento 143
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ***prende misure correttive o restrittive*** comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure ***correttive o restrittive*** che hanno adottato e tutte le informazioni di cui dispongono sulla non conformità o sul rischio della macchina mobile non stradale in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni.	3. Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ***adotta le*** misure comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure che hanno adottato e tutte le informazioni di cui dispongono sulla non conformità o sul rischio della macchina mobile non stradale in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni.

Or. en

Emendamento 144
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se entro ***tre mesi*** dalla notifica di cui al paragrafo 1 né un altro Stato membro né la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata, gli altri Stati membri garantiscono l'immediata adozione di misure correttive o restrittive analoghe nei loro territori per quanto riguarda la macchina mobile non stradale in questione.	4. Se entro ***un mese*** dalla notifica di cui al paragrafo 1 né un altro Stato membro né la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata, gli altri Stati membri garantiscono l'immediata adozione di misure correttive o restrittive analoghe nei loro territori per quanto riguarda la macchina mobile non stradale in questione.

Or. en

Emendamento 145
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se entro ***tre mesi*** dalla notifica di cui al paragrafo 1 un altro Stato membro o la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata o se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri in questione e l'operatore o gli operatori economici interessati.	5. Se entro ***un mese*** dalla notifica di cui al paragrafo 1 un altro Stato membro o la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata o se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri in questione e l'operatore o gli operatori economici interessati.

Or. en

Emendamento 146
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure ***correttive o restrittive*** armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2.	6. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 147
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono riportate nel manuale dell'operatore per l'uso su strada.	3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono riportate nel manuale dell'operatore per l'uso su strada ***o come sezione distinta di altre istruzioni dell'operatore***.

Or. en

Emendamento 148
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in formato cartaceo o elettronico.	(b) in formato cartaceo o elettronico ***di facile accesso***.

Or. en

Emendamento 149
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il manuale dell'operatore per l'uso su strada è fornito in formato elettronico, il fabbricante fornisce le informazioni su come accedervi o come reperirlo ***in formato stampato o cartaceo***, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione.	Se il manuale dell'operatore per l'uso su strada è fornito in formato elettronico, il fabbricante fornisce le informazioni su come accedervi o come reperirlo, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione.

Or. en

Emendamento 150
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il servizio tecnico e il relativo personale svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.	6. Il servizio tecnico e il relativo personale ***sono indipendenti e*** svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

Or. en

Motivazione

Allineamento con la formulazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità

tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 151
Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio tecnico candidato è stato valutato in ordine alla sua conformità alle prescrizioni del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.	1. L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio tecnico candidato ***e, ove pertinente, qualsiasi affiliata o subappaltatore,*** è stato valutato in ordine alla sua conformità alle prescrizioni del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

Or. en

Emendamento 152
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione ***può adottare*** atti di esecuzione per decidere di limitare, sospendere o revocare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2. La Commissione notifica tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato e aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 41, paragrafo	Se uno Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione ***adotta*** atti di esecuzione per decidere di limitare, sospendere o revocare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2. La Commissione notifica tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato e aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 41, paragrafo

6.	6.

Or. en

Emendamento 153
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogniqualvolta opportuno, possono essere invitati al forum in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno di cui al paragrafo 6, servizi tecnici e rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici di rilievo nonché di portatori di interessi del settore della sicurezza.	Ogniqualvolta opportuno, possono essere invitati al forum in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno di cui al paragrafo 6, servizi tecnici e rappresentanti del Parlamento europeo, ***dei sindacati,*** dell'industria, di altri operatori economici di rilievo nonché di portatori di interessi del settore della sicurezza.

Or. en

Emendamento 154
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***60*** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative.	1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***30*** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative.

Or. en

Emendamento 155

Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.] gli Stati membri comunicano alla Commissione:	3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.] gli Stati membri comunicano alla Commissione:

Or. en

Emendamento 156
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Disposizioni transitorie	***Piccole serie e attrezzature specifiche***

Or. en

Emendamento 157
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al presente regolamento, fino al***...[inserire la data corrispondente a otto anni dalla data di applicazione]***, gli Stati membri possono applicare qualunque normativa nazionale in materia di omologazione nazionale per la circolazione sulle strade pubbliche delle macchine mobili non stradali immesse sul mercato ***tra il….. [Inserire la data di applicazione] e il...[inserire la data corrispondente a***	In deroga al presente regolamento, fino al, gli Stati membri possono ***continuare ad*** applicare qualunque normativa nazionale in materia di omologazione nazionale per la circolazione sulle strade pubbliche delle macchine mobili non stradali immesse sul mercato ***in piccole serie o che sono essenziali per la sicurezza nazionale***. Durante tale periodo di tempo, il fabbricante può scegliere se richiedere

otto anni dalla data di applicazione]. Durante tale periodo di tempo, il fabbricante può scegliere se richiedere l'omologazione UE oppure uniformarsi alla normativa nazionale pertinente.	l'omologazione UE oppure uniformarsi alla normativa nazionale pertinente.

Or. en

Emendamento 158
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento**.**]	Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]**.**

Or. en

Emendamento 159
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Dal [data di entrata in vigore], le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o l'omologazione nazionale per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale né vietano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

Or. en

Emendamento 160
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Dal [data di entrata in vigore], le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o l'omologazione nazionale per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale né vietano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

Or. en

Motivazione

Qualora gli atti delegati e di esecuzione siano pubblicati prima della data di applicazione (36 mesi dopo l'entrata in vigore), i fabbricanti devono poter fare affidamento sulla legislazione se tutte le autorità e i servizi tecnici sono pronti.

Emendamento 161
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La facoltà della Commissione di adottare atti delegati a norma dell'articolo 47 si applica dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione adotta tutti gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, articolo 15,

paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 9, articolo 22, paragrafo 6, e articolo 39 prima del [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en